



COMUNE DI BALME

Città Metropolitana di Torino

Via Capoluogo, 139

10070 Balme (TO)

Regolamento comunale pascoli

Approvato e allegato alla Delibera di C.C. n. 11 del 28/04/2025

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente Regolamento comunale pascoli disciplina l'esercizio del pascolamento delle superfici inerbite e della gestione degli alpeggi nel territorio del Comune di Balme, di proprietà pubblica o privata.

ART. 2 REGIME NORMATIVO

2.1 I presupposti giuridici del presente Regolamento sono:

- Codice civile.
- Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
- Legge 16 giugno 1927, n. 1766 Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia.
- Legge regionale del Piemonte 2 dicembre 2009, n. 29. Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici e s.m.i. (e annesso regolamento regionale quando sarà disponibile).
- Legge regionale Regione Piemonte 29 aprile 2013, n. 6. Disposizioni regionali in materia agricola. Art. 4. Gestione delle risorse pastorali pubbliche.
- Ogni altra normativa attinente agli ambiti di sicurezza del lavoro, previdenziale, assistenziale ed assicurativo.

2.2 Sui pascoli del territorio comunale devono inoltre essere rispettate le prescrizioni legate al pascolamento e alla gestione dei pascoli e degli alpeggi contenute nelle seguenti norme:

- Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)" Art. 45 e Art. 46 (e ss. mm. ii.).
- Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", in particolare gli art. 8 e art. 14.
- Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" art. 6 e Allegato B.
- Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi. Art. 6 e art. 10.
- Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Balme (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 28-8892).
- Misure di conservazione sito-specifiche del Sito di interesse comunitario IT1110029 – Pian della Mussa (Approvate con D.G.R. 19-3112 del 4/4/2016), relativamente alle porzioni di territorio comunale incluse nel Sito.
- Piani Pastoralizi Aziendali (PPA), Piani Pastoralizi Foraggeri (PPF), dei Piani di Gestione Pastorale (PGP) redatti secondo le apposite Linee guida della Regione Piemonte, approvati dal Comune.

ART. 3 COMMISSIONE COMUNALE PASCOLI

3.1 Il Comune istituisce la "Commissione comunale pascoli" con il compito di fornire pareri tecnici consultivi e propositivi in materia di pascoli e alpeggi. Alla Commissione pascoli sono inoltre attribuiti i compiti più oltre definiti dal presente Regolamento.

3.2 La Commissione è costituita da:

- Sindaco e/o Consiglieri delegati per i quali non sussistano situazioni di conflitto di interesse, se nominati;
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- Consulente tecnico (esterno) del Comune, nominato dall'Amministrazione;

- Rappresentanti delle Associazioni di Categoria agricole maggiormente rappresentative (facoltativo);

- 3.3 La Commissione si riunisce quando si rende necessario definire i Comprensori di pascolo, i carichi monticabili, le date di monticazione e demonticazione e per discutere tematiche inerenti ai pascoli e agli alpeggi, anche eseguendo sopralluoghi in campo. Qualora, in futuro, emergessero degli usci civici, la Commissione dovrà riunirsi almeno 1 volta l'anno entro e non oltre il 1° marzo per valutare le richieste di uso civico.
- 3.4 La convocazione della Commissione pascoli e la stesura dell'Ordine del giorno sono prerogative del Comune.

TITOLO II NORME INERENTI AI PASCOLI PUBBLICI E PRIVATI

ART. 4 DELIMITAZIONE DEI COMPRENSORI DI PASCOLO

- 4.1 Le superfici inerbite del Comune di Balme (di proprietà pubblica e privata), laddove sussista una giustificazione gestionale, possono essere suddivise in Comprensori di pascolo costituenti unità gestionali autonome, delimitati conformemente alle consuetudini e all'ottimale gestione pastorale.
- 4.2 La delimitazione provvisoria dei Comprensori di pascolo su base cartografica è demandata alla Commissione pascoli.
- 4.3 Gli aventi diritto possono presentare alla Commissione pascoli osservazioni sui confini dei Comprensori.
- 4.4 La Commissione pascoli esamina le eventuali osservazioni pervenute definendo, a suo insindacabile giudizio, la delimitazione definitiva dei Comprensori di pascolo. Detta delimitazione potrà essere sottoposta a revisione per fatti o circostanze che modificano lo stato di fatto.
- 4.5 Qualora un proprietario non intenda permettere il pascolamento di particelle di sua proprietà incluse in un Compensorio di pascolo deve:
- a) comunicarlo per iscritto al Comune entro il 31 gennaio;
 - b) diffidare l'alpeggiatore a propria cura, chiedendo allo stesso una presa d'atto delle particelle non autorizzate al pascolo;
 - c) segnalare in modo evidente sul territorio le singole particelle interdette al pascolamento.
- La mancata attuazione di tutte le suddette disposizioni comporta l'automatica computazione entro i Comprensori di pascolo delle particelle pascolabili di proprietà privata.

ART. 5 DIRITTI DEI PROPRIETARI PRIVATI

- 5.1 I terreni privati all'interno dei Comprensori sono concessi unicamente per utilizzo a pascolo nel periodo dell'anno stabilito dal Regolamento. Il pascolamento non si configura pertanto come una limitazione della singola proprietà, sia nella titolarità che nella conduzione. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi di usucapione della proprietà a motivo del solo pascolamento, o di eventuali rivalse per miglioramenti di fondo e strutture che, se dovessero rendersi necessari, dovrebbero essere condivisi ed autorizzati dai proprietari.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL CARICO DI BESTIAME NEI COMPRENSORI DI PASCOLO

- 6.1 Il carico di bestiame deve essere espresso in Unità Bovino Adulto (UBA) con il relativo riferimento temporale. La conversione da capi in UBA è effettuata adottando i coefficienti adottati dalla Regione Piemonte.
- 6.2 L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento e il passaggio tra fasce di età durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini della definizione del Carico.
- 6.3 La definizione del Carico di bestiame all'interno dei Comprensori di pascolo è demandata alla Commissione pascoli mediante analisi di dati provenienti da fonti ufficiali e/o in possesso del Comune. La Commissione può individuare un Carico Mantenibile Massimo e/o un Carico Minimo e/o un Carico Medio. In casi motivati la Commissione può imporre un Carico di bestiame più basso anche solo per un dato periodo di tempo. Al verificarsi di nuove esigenze o situazioni la Commissione pascoli può modificare i Carichi.

6.4 Gli alpeggiatori, qualora ritenessero non congruo il Carico individuato dalla Commissione, possono dotarsi di Piano Pastorale comprendente l'intero Comprensorio di pascolo, redatto da professionista abilitato in osservanza delle norme in materia e alle Linee Guida della Regione Piemonte. La Commissione valuta il Piano Pastorale riservandosi di recepire il Carico proposto.

ART. 7 LIMITI TEMPORALI DI PERMANENZA NEL PASCOLO

7.1 Il pascolamento può essere esercitato su tutti i pascoli del territorio comunale, in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere e di acqua per l'abbeverata, entro i limiti temporali indicati dalle vigenti normative regionali (comprese le eventuali deroghe temporanee concesse dalla Regione anno per anno).

7.2 La Commissione pascoli valuta annualmente la necessità di ridurre il periodo di monticazione (comunicandolo entro il 15 aprile) e di demonticazione (comunicandolo entro il 1° ottobre) in funzione all'andamento termopluviometrico dello specifico anno.

7.3 Il periodo minimo di monticazione è di 80 giorni, fatte salve cause di forza maggiore documentabili e in presenza di appositi atti della Regione Piemonte o della Commissione pascoli.

ART. 8 OBBLIGHI E DIVIETI INERENTI ALLA GESTIONE DEI PASCOLI PRIVATI E PUBBLICI

8.1 Sui pascoli dell'intero territorio del Comune di Balme debbono essere rispettati i seguenti obblighi:

- Uniformarsi a tutte le normative vigenti.
- Attenersi alle indicazioni gestionali riportate nei Piani Pastoralisti approvati dal Comune (laddove siano stati redatti).
- Presentare al Comune copia della documentazione ufficiale attestante lo spostamento del bestiame al e dal territorio comunale di Balme.
- Non superare il Carico Monticabile Massimo dei Comprensori di pascolo (laddove siano stati delimitati).
- Rispettare i termini temporali di monticazione e di demonticazione stabiliti dalle normative vigenti.
- Effettuare il pascolamento turnato o razionato dei bovini con l'ausilio di recinzioni mobili elettrificate adeguatamente segnalate con appositi cartelli.
- Rimuovere tutte recinzioni mobili al termine del periodo di permanenza in alpeggio.
- Effettuare il pascolamento guidato degli ovicapri con l'ausilio di cani pastore.
- Stabbiare gli ovicapri mettendo in atto le misure di protezione dagli attacchi di cani.
- Custodire i cani da pastore nelle vicinanze dell'abitazione del conduttore al pascolo. Condurre e vigilare i cani al pascolo (in ogni caso non devono essere lasciati liberi o non accompagnati).
- Segnalare la presenza di cani da guardiania con appositi cartelli. Tenere i cani da guardiania, durante le stabulazioni diurne o notturne i cani, all'interno del recinto. Condurre e vigilare i cani da guardiania al pascolo.
- Consentire al bestiame di percorrere strade, mulattiere e sentieri (riportati a Catasto) per raggiungere i pascoli di cui il gestore abbia idoneo titolo di conduzione, anche nel caso in cui le vie di comunicazione attraversino pascoli gestiti da allevatori terzi. Il transito entro settori di pascolo gestiti da allevatori terzi deve essere preventivamente concordato tra le parti al fine di evitare commistione tra i gruppi di animali e deve avvenire nel minor tempo possibile evitando il consumo dell'erba da parte del bestiame in transito.
- Rispettare nel corso della transumanza il Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).
- Rispettare la vigente normativa sul benessere animale.
- Avvisare immediatamente, in caso di morte di capi di bestiame, il Comune e gli uffici competenti ASL al fine di definire modalità smaltimento o recupero delle carcasse.
- Segnalare al Comune eventuali carcasse di selvatici.

8.2 Sui pascoli dell'intero territorio del Comune di Balme devono essere rispettati i seguenti divieti:

- Sconfinare con il bestiame in Comprensori gestiti da altri allevatori.
- Lasciare il bestiame privo di sorveglianza o al di fuori di recinzioni elettrificate.

- Pascolare aree precluse da ordinanze comunali o da altre Autorità pubbliche per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti ecc.) o di miglioramento dei pascoli.
- Pascolare aree pubbliche o private recintate.
- Pascolare aree interessate da provvedimento di divieto, anche temporaneo, a tutela della fauna e della flora emessi dal Comune o da Autorità sovra comunali.
- Effettuare stabbiature e mandrature sulla medesima superficie per più di 7 giorni consecutivi.
- Effettuare stabbiature e mandrature a meno di 20 m da fabbricati abitabili.
- Porre recinzioni, se non proprio documentalmente indispensabili, che possano ostacolare la viabilità (strade, piste, sentieri). Su piste e sentieri sono ammesse interruzioni temporanee a condizione che vengano predisposti appositi cancelli (con annessa adeguata segnalazione) che consentano l'agevole transito di ciclisti e pedoni e di chiunque transiti a piedi o con mezzi ammissibili dalle norme vigenti in materia, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie e/o visive (queste ultime anche se accompagnate da cani guida), evitando o riducendo al minimo l'occupazione dei sentieri da parte di animali pascolanti e dei loro escrementi.
- Impiegare vasche smaltate di recupero per l'abbeverata del bestiame.
- Posizionare sui pascoli, al di fuori del periodo ammesso di monticazione, roulotte, container, camper e tende.
- Circolare con veicoli non autorizzati e al di fuori dei tracciati.
- Alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori.

TITOLO III NORME INERENTI AI PASCOLI PUBBLICI

ART. 9 USO CIVICO DEI PASCOLI COMUNALI

9.1 Per il Comune di Balme il Commissariato Usi Civici di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, riporta la dicitura, con Atto del 6 novembre 1995: "situazione da definire". Se ne deduce che, allo stato attuale delle conoscenze, non vi sono mappali di proprietà comunale gravati da uso civico. Pertanto, nella presente versione del Regolamento, l'assegnazione degli usi civici non viene normata. Nel caso, in futuro, dovessero emergere degli usi civici sarà necessario integrare il presente Regolamento.

ART. 10 CONCESSIONE DEI PASCOLI D'ALPE DI PROPRIETÀ COMUNALE AD ALLEVATORI FORANEI

10.1 In assenza di usi civici (allo stato attuale delle conoscenze) i pascoli comunali possono essere tutti quanti concessi dal Comune ad allevatori non residenti e non stanziali (allevatori "foranei"). La gestione della concessione dei pascoli è effettuata, di norma, previo esperimento di gara ad evidenza pubblica. L'utilizzazione è concessa per il solo pascolamento.

10.2 La gara è espletata con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Comune valuta caso per caso i criteri adottare e i pesi da attribuire. Il Comune può richiedere ai partecipanti alla gara, in aggiunta al canone di base d'asta, l'esecuzione di lavori obbligatori di manutenzione e/o miglioramento dei pascoli e dell'ambiente e la redazione del Piano pastorale.

10.3 Il Comune concede i pascoli per un periodo di norma non inferiore ai 6 anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno per esigenze amministrative del Comune. Affidamenti più brevi possono essere effettuati per allinearne le scadenze delle concessioni nel caso il Comune ritenga opportuno perseguire l'accorpamento di due o più lotti pascolivi.

10.4 Il Comune si riserva di derogare alla procedura sopra descritta e procedere con trattativa diretta nel caso di concessione di pascoli residuali.

10.5 Possono partecipare alla gara:

- a) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
- b) le cooperative agricole;
- c) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto a);

d) altre forme giuridiche che il Comune potrà individuare di volta in volta.

10.6 Non è consentito a una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in più associazioni di imprese o consorzi a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verrà esclusa dalla gara la ditta singola. Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese, fra le quali sussistano situazioni di controllo oppure con i medesimi rappresentanti o amministratori, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

ART. 11 DIRITTO DI PRELAZIONE SULLE CONCESSIONI COMUNALI

11.1 Gli aventi diritto possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni comunali ai sensi della normativa vigente.

ART. 12 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AFFIDATARI DEI PASCOLI COMUNALI

12.1 Tutte le imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'affidatario (concessionario), il quale deve produrre all'atto della stipula del contratto i seguenti documenti:

- Garanzia fideiussoria per un ammontare pari ad un'annualità del canone sotto forma di contratto fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Balme, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni. La suddetta garanzia va prodotta prima della stipula del contratto e deve espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dei pascoli. Se il concessionario non dovesse versare entro 60 giorni sull'apposito c/c il corrispettivo di eventuali sanzioni comminategli o la rata del canone di concessione o non dovesse eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria o per mancato rispetto di qualsivoglia imposizione formalizzata del Comune, il Comune può attingere alla garanzia.
- Idonea Copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT);
- Idonea Copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO);
- Copia del/dei Documento/i unico/i di regolarità contributiva.

ART. 13 PREDISPOSIZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI PASCOLI COMUNALI

13.1 Entro i termini previsti dalla normativa vigente dall'approvazione del verbale di gara, è predisposto apposito contratto riguardante la concessione dei pascoli.

13.2 Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito e in assenza di comunicazione scritta di giustificazione, il Comune ha facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

13.3 In caso di carente, irregolare redazione e/o presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione provvisoria, la medesima non è regolarizzata definitivamente e la concessione verrà affidata al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento od altro.

13.4 In caso di risoluzione anticipata ai sensi di legge da parte del concessionario o per inadempienze del medesimo il Comune può decidere se riassegnare il pascolo con un nuovo bando di gara oppure concedere l'assegnazione al concorrente a scalare in graduatoria.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

14.1 Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato dall'affidatario annualmente in due rate: la prima entro il 30 maggio e il saldo entro e non oltre l'11 novembre (San Martino).

14.2 Il canone di concessione può essere soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base all'indice prezzi ISTAT. Il Comune comunica all'affidatario l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate successive.

14.3 Il Comune, ad assegnazione avvenuta e su richiesta scritta del concessionario, si riserva la facoltà di scomputare una quota dal canone per la realizzazione di opere di miglioramento dei pascoli previsti in sede di offerta e realizzati conformemente a quanto concordato tra le parti (purché non rientrino tra gli interventi obbligatori previsti in sede di assegnazione).

14.4 Per qualunque intervento sui pascoli o sugli impianti di proprietà comunale eseguito dal concessionario senza l'autorizzazione preventiva del Comune, il concessionario non ha diritto a compenso alcuno.

ART. 15 CONTROLLI SUI PASCOLI COMUNALI

15.1 Il Comune e/o la Commissione pascoli possono effettuare dei sopralluoghi atti a verificare:

- lo stato della cotica erbosa alla consegna e alla scadenza della concessione dei pascoli di proprietà comunale in contraddittorio con il concessionario. Al termine del sopralluogo viene redatto il verbale (di consegna e di riconsegna) contenente elementi per la quantificazione di eventuali danni e/o miglioramenti.
- lo stato dei pascoli e la corretta gestione delle proprietà comunali ed il rispetto di obblighi e divieti, anche senza preavviso. Al termine dei sopralluoghi viene redatto il verbale contenente gli elementi utili a quantificare eventuali danni e/o miglioramenti e, se necessario, l'imposizione di prescrizioni tecniche in merito alla modalità di conduzione dei pascoli ed alle riparazioni ordinarie da eseguire oltre a eventuali sanzioni.
- lo stato di avanzamento dei lavori di miglioramento dei pascoli a carico del concessionario e la rispondenza con quanto riportato nel contratto di affidamento, anche senza preavviso. Al termine dei sopralluoghi viene redatto il verbale in cui sono annotati eventuali ritardi e/o quantificate le discrepanze rispetto al progetto.

15.2 Il Comune si riserva di effettuare ulteriori controlli documentali e in campo qualora dovessero rendersi necessari.

ART. 16 OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO DEI PASCOLI COMUNALI

16.1 Il concessionario deve inoltre rispettare i seguenti obblighi:

- Rispettare quanto prescritto dal "Piano Forestale Aziendale del Comune di Balme" (PFA) relativamente al pascolamento in bosco e ai tagli boschivi.
- Gestire direttamente l'alpeggio e il bestiame assicurando la presenza della forza lavoro necessaria per la corretta conduzione delle mandrie e delle greggi. Nel rispetto della vigente normativa in materia di prestazioni di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs 81/08. Nel caso la gestione sia demandata in parte a salariati, all'atto della monticazione, il Concessionario deve consegnare in Comune copia dei contratti di lavoro.
- Osservare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all'idoneità, agibilità, salubrità e sicurezza dell'alpeggio.
- Effettuare il pascolamento di tutte le superfici pascolabili assegnate.
- Segnalare tempestivamente al Comune eventuali danni riscontrati o necessità di interventi manutentivi straordinari sui pascoli.
- Mantenere manufatti, impianti, viabilità e pascoli nel massimo ordine, pulizia ed efficienza eseguendo le riparazioni ordinarie secondo quanto previsto dagli art. 1576 e 1609 del Codice civile. Il concessionario deve eseguire tempestivamente le riparazioni ordinarie.
- Sfalciare le aree in cui crescono specie nitrofile a causa dei ripetuti stazionamenti di bestiame o di accumulo di deiezioni animali.
- Effettuare, all'atto della demonticazione, le operazioni necessarie per il mantenimento del bene nel periodo invernale.
- Spandere il liquame o il letame sui pascoli con rotazione negli anni delle zone di distribuzione, senza eccedere con lo spandimento su porzioni limitate di pascoli.
- Mantenere in efficienza i canali per la fertilizzazione (ove presenti).
- Svuotare e pulire le vasche dei liquami o le platee (ove presenti) al termine del periodo di permanenza in alpeggio.

- Asportare, alla scadenza del contratto, qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario dai pascoli (ad eccezione di quelli per cui nel contratto è previsto il passaggio di proprietà al Comune).
- Rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati dall'attività svolta, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
- Rispondere per l'osservanza delle disposizioni relative alla concessione, ed in particolare di ogni danno apportato ai beni oggetto della concessione, terreni, pascoli dell'alpeggio e struttura d'alpeggio.
- Richiedere l'autorizzazione al Comune per la posa di abbeveratoi o altre attrezzature pastorali fisse. La Commissione si riserva di fornire indicazione in merito alla tipologia di abbeveratoi e ai materiali impiegabili.
- Rispettare gli obblighi indicati nel Capitolato e Regolamento di gestione per la concessione dei Lotti di pascolo comunale e gli impegni assunti in sede di gara.
- Realizzare, a proprio carico e spese, gli interventi indicati nel bando di gara e nel Capitolato e Regolamento di gestione.
- Attenersi con solerzia alle direttive impartite dal Comune.
- Aderire a ricerche e sperimentazioni promosse dal Comune volte a valorizzare i prodotti di alpeggio.
- Concedere al Comune l'uso delle immagini relative al pascolamento e all'attività di caseificazione ad uso documentaristico e divulgativo; autorizzare la diffusione web e a mezzo stampa del materiale rinunciando a qualunque diritto su di esso e cedendolo pertanto in forma assolutamente gratuita.

16.2 Il concessionario deve rispettare i seguenti divieti:

- È escluso il rinnovo tacito e pertanto la concessione cessa di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o di disdetta.
- Subaffittare o cedere (né tutto né in parte) in ogni forma la gestione dei pascoli di proprietà comunale.
- Rispettare i divieti indicati nel Capitolato e Regolamento di gestione per la concessione dei Lotti di pascolo comunale.
- Monticare meno del 50% del Carico eventualmente individuato dalla Commissione pascoli.

ART. 17 GESTIONE DEI PROVENTI DEI PASCOLI COMUNALI

17.1 Le entrate derivanti dalla gestione dei pascoli di proprietà comunale sono utilizzate, in osservanza della normativa vigente, prioritariamente per spese di investimento e miglioramenti fondiari, quali ad esempio:

- miglioramento dei pascoli e delle strutture e infrastrutture annesse;
- miglioramento e tutela dell'ambiente montano;
- sostegno all'associazionismo legato alla montagna ed ai pascoli;
- sostegno delle iniziative riguardanti la divulgazione delle attività di alpeggio;
- redazione di Piani Pastorali.

TITOLO IV SANZIONI E NORME FINALI

ART. 18 SANZIONI INERENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME SUI PASCOLI COMUNALI E PRIVATI

18.1 In caso di inosservanza del Regolamento sui pascoli di proprietà pubblica e privata si applicano le sanzioni (oltre a quelle previste da eventuali norme su specifiche materie) da un minimo edittale di € 25 ad un massimo edittale di € 500 (in ottemperanza all'art. 7bis D. Lgs. 267 del 18/08/2000) in caso di:

- monticazione al di fuori dei periodi di monticazione consentiti, conteggiando € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di inosservanza;
- pascolamento nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, conteggiando € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di inosservanza;
- superamento del Carico Mantenibile Massimo stabilito per il Comprensorio di pascolo (qualora presente), conteggiando € 10 per ogni UBA e per ogni giorno di inosservanza;

- sconfinamento con il bestiame dal pascolo di cui si hanno i titoli di conduzione dal Comprensorio di pascolo, vaganza o stazionamento di bestiame privo di sorveglianza in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- mancato rispetto degli obblighi e dei divieti del Regolamento per ciascun obbligo o divieto non rispettato (diversi da quelli indicati nei commi precedenti).

ART. 19 VIGILANZA E SANZIONI INERENTI ALL'INOSSERVANZA DELLE NORME SUI PASCOLI COMUNALI

19.1 La vigilanza sull'osservazione del Regolamento pascoli e le violazioni annesse sono sanzionate secondo quanto riportato nell'Art. 17 della L. R. 2/12/2009, n. 29.

19.2 Oltre a quanto sopra, si applicano anche le seguenti sanzioni:

- Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione sono applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
- Per ritardata o incompleta realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal concessionario in fase di gara: in misura giornaliera dello 1 per mille dell'ammontare delle opere e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

ART. 20 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

20.1 La risoluzione del contratto di affidamento di pascoli comunali (in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento pascoli) è applicata, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale, nei seguenti casi:

- Mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta (in tal caso non si procede all'attivazione della concessione).
- Subaffitto.
- Mancato pagamento della fidejussione da parte della banca/assicurazione a seguito di regolare escussione della stessa.
- Mancato reintegro della garanzia fidejussoria nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte alle inadempienze del concessionario
- Mancato pagamento del canone di concessione annuo entro il 1° marzo dell'anno successivo. Passato tale termine il Comune provvede inoltre ad escutere la garanzia fideiussoria nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- Assenza di pascolamento per due anni consecutivi dei pascoli dati in concessione. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non legati alla volontà dell'affidatario (morte o malattia grave dell'affidatario o dei suoi familiari, eventi calamitosi che danneggino i pascoli).
- Sovraccarico (carico monticato superiore del 20% del Carico Mantenibile Massimo) accertato, per due anni consecutivi, dei pascoli dati in concessione.
- Mancato rispetto, accertato, delle norme del Regolamento pascoli o di norme vigenti o di impegni inseriti nel capitolato d'alpeggio o nel bando di gara riguardo normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo, mancato rispetto del benessere animale.
- Mancata realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal concessionario oltre i 365 giorni dalla scadenza concordata o realizzazione difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto.
- Qualora il concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali.
- Morte del concessionario qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.

- Per fallimento del concessionario, se in forma societaria, o per crisi da sovraindebitamento, nel caso di singoli coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
- Per altri eventuali casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.
- Qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del Concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della conduzione, senza che il Concessionario possa richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.
- Qualora il bestiame presente in alpe non fosse compreso nell'elenco del modello sanitario presentato.
- Per inadempienza delle coperture assicurative (Garanzie su rischi e responsabilità civile).

20.2 È prevista la facoltà del concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando appena possibile al Comune, tramite PEC, la propria intenzione allegando la documentazione con comprovi il motivo di tale decisione.
- Qualsiasi altro motivo personale comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite PEC almeno 9 mesi prima dell'inizio del periodo di pascolamento.

ART. 21 NORME FINALI E TRANSITORIE

21.1 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti, anche se qui non espressamente richiamate.

21.2 Il Comune può procedere all'approvazione di modifiche temporanee, concedere deroghe, imporre obblighi o divieti al fine di permettere la corretta gestione e la sollecita risoluzione di problemi per far fronte a situazioni oggettive non previste o non normate.

21.3 Il presente Regolamento abroga ogni altro uso e consuetudine relativa ai pascoli e al pascolamento nel territorio del Comune di Balme.

21.4 La Commissione pascoli, nel primo anno di insediamento, può operare in deroga alle scadenze temporali indicate nel Regolamento pascoli.

21.5 La scadenza prevista dall'Art. 4 Comma 5 Lettera a) nel primo anno di applicazione del Regolamento è posticipata al 31 marzo.

21.6 Il divieto di impiegare vasche smaltate di recupero per l'abbeverata del bestiame, previsto dall'Art. 8 Comma 2, entra in vigore passati 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.